Firmato digitalmente da
FRANCESCA GIUSEPPINA
BUZZI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
ROMA:02126441001

FRANCESCA G. BUZZI
NOTAIO
Via Mantova n. 44
00198 Roma
Tel. 06/87739328
fbuzzi@notariato.it

REGISTRATO AD
ALBANO LAZIALE
Il 27 marzo 2024
al n. 5548
serie 1T

Repertorio n. 3408 Raccolta n. 2986

Verbale di Assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventidue del mese di marzo in Roma in via Carrara n. 24, alle ore sedici e minuti dieci.

(22/03/2024)

Avanti me Dottoressa Francesca Giuseppina Buzzi, Notaio in Roma, con studio in via Mantova n. 44, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è comparsa la signora:

- GIONA Fiorina, nata a Monte San Giovanni Campano (FR) il 9 agosto 1955, (CF GNI FRN 55M49 F620B) domiciliata per la carica ove in appresso, la quale dichiara di essere cittadina italiana, e resa edotta da me Notaio ai sensi art. 76 DPR 445/2000, delle responsabilità anche penali derivanti da dichiarazioni mendaci o reticenti, di intervenire in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della associazione "ROBIN HOOD ROMA ONLUS", con sede in Roma alla via Benevento n. 6, sita presso la Sezione di Ematologia, Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione - dell'Università di Roma La Sapienza - AOU Policlinico Umberto I, codice fiscale 97353740588, costituita il giorno 8 luglio 2004 con scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 il 4 novembre 2004 al n. 12250 serie 3 e trasmigrata nel "RUNTS" in data 7 novembre 2022.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella suddetta qualità, mi richiede di assistere, redigendone il relativo verbale, all'assemblea della nominata associazione riunitasi in questo giorno, ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifica del vigente Statuto con adeguamento alla disciplina dettata in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);
2. Deposito del nuovo testo di statuto sociale, con la conseguente integrazione della denominazione sociale ai sensi art. 35, 5° del Dlgs 117/17, da "ROBIN HOOD ROMA ONLUS", a "ROBIN HOOD ROMA ODV";
3. Richiesta della personalità giuridica;
4. Delibere inerenti e conseguenti;
5. Varie ed eventuali.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami do atto di quanto segue:

- assume la presidenza dell'assemblea ai sensi di Statuto la signora GIONA Fiorina che, nella sua qualità, constata e dà atto:
- che l'odierna assemblea è stata ritualmente convocata ai sensi di legge e di statuto in data 8 marzo 2024;
- che sono presenti in assemblea, in proprio o per delega, con diritto di voto numero trentuno associati su numero trentacinque associati aventi diritto di voto, come risulta dal foglio presenza che si allega al presente atto sub. "**A**" previa sottoscrizione della comparente e mia;
- che gli associati intervenuti di persona o rappresentati per delega, sono regolarmente iscritti ed in regola con i doveri degli associati;
- che l'ODG è stato comunicato a tutti gli associati nei termini previsti dallo Statuto;
- che per il Consiglio Direttivo, compresa se medesima Presidente, sono presenti VALENTINI Pierluigi, nato a Rieti (RI) il 24 luglio 1970, CF VLN PLG 70L24 H282T, IANNI Salvatore, nato a Cirò (KR) il 14 agosto 1946

CF NNI SVT 46M14 C725U, CAVALLO Maria Barbara, nata a Roma il 17 settembre 1973, CF CVL MBR 73P57 H501U, RAVIGNANI Francesca, nata a Roma il 17 settembre 1966, CF RVG FNC 66P57 H501H.

Il Presidente, verificata la regolarità della presente riunione, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara la presente assemblea, validamente costituita ai sensi di legge e del vigente Statuto Sociale e quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno sopra riportato.

Il Presidente apre quindi la discussione e illustra le motivazioni che rendono opportuno apportare le modifiche indicate nell'ordine del giorno. Pertanto ai fini di cui sopra, espone la necessità di procedere all'adeguamento del vigente statuto alle prescrizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), con conseguente modifica della denominazione da "ROBIN HOOD ROMA ONLUS", a "ROBIN HOOD ROMA ODV" e rende edotta l'assemblea circa l'opportunità altresì di acquisire la personalità giuridica per la cui richiesta è necessario dimostrare la sussistenza del patrimonio minimo ai sensi art. 22 comma 4 del D. Lgs 117/2017 che deve risultare da apposita documentazione bancaria poichè il patrimonio è costituito in parte da denaro.

Il Presidente passa quindi alla disamina puntuale degli articoli costituenti il nuovo proposto statuto, del quale da lettura agli intervenuti, illustrando per ciascuno di essi le congruenze con la normativa su richiamata.

Pertanto l'assemblea della associazione "ROBIN HOOD ROMA ONLUS", con voto manifestato mediante comunicazione in forma orale, all'unanimità, il tutto secondo l'accertamento fattone dal Presidente

delibera:

1) di approvare il nuovo testo dello Statuto come sopra proposto e letto nella sua redazione integrale, con la conseguente integrazione della denominazione sociale ai sensi art. 35, 5° del Dlgs 117/17, da "ROBIN HOOD ROMA ONLUS", a "ROBIN HOOD ROMA ODV";

2) di prendere atto che il patrimonio liquido dell'Associazione si compone di Euro 27.095,19 (ventisettemilanovantacinque virgola diciannove), e supera il limite di cui all''art. 22, comma 4 del Codice del Terzo Settore, come risulta dalla documentazione bancaria denominata "Giacenza Media" per l'anno 2023, rilasciata in data 18 marzo 2024 dalla Banca Intesa SanPaolo SPA, filiale T.S. Roma;

4) di delegare: al Consiglio Direttivo ogni più ampio ed opportuno potere per l'esecuzione di quanto testè deliberato;

al Notaio rogante le operazioni necessarie per le modifiche deliberate e per il deposito del nuovo statuto e la richiesta di personalità giuridica dell'Associazione nel su richiamato Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore;

al Presidente del Consiglio Direttivo la facoltà di apportare all'allegato statuto le modifiche che dai competenti organi dovessero essere richieste in sede di deposito nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

Il Presidente mi consegna quindi lo statuto nella sua versione aggiornata che, debitamente sottoscritto dalla comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettere "**B**".

La comparente mi richiede altresì di allegare sotto la lettera "**C**", debitamente sottoscritto dalla comparente e da me Notaio, il documento

denominato "Giacenza Media" rilasciato in data 18 marzo 2024 dalla Banca Intesa SanPaolo spa, filiale T.S. Roma e sopra citato e che si allegherà in sede di deposito dell'istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore sedici e minuti quarantadue.

Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico della associazione.

La comparente autorizza me Notaio al "trattamento dei dati personali" contenuti nel presente atto al fine di dare attuazione allo stesso ed eseguirne i conseguenti adempimenti nel rispetto degli obblighi di Legge, anche in relazione alla normativa antiriciclaggio e per le esigenze organizzative, amministrative, contabili e fiscali del mio studio, nonché per il rilascio delle copie dell'atto medesimo.

La comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Atto scritto interamente da me Notaio su pagine sette di fogli due da me letto alla comparente che lo approva e meco lo sottoscrive alle ore sedici e minuti quarantacinque.

F.to: Fiorina GIONA

F.to: Francesca G. BUZZI Notaio

========

ASSEMBLEA SOCI DEL 22 MARZO 2024 FOGLIO PRESENZE

	Nome	CF	Telefono	Email1	RUOLO	FIRMA	DELEGA
1	Giona Fiorina	GNIFRN55M49F620B	3400507730	giona.fiorina@gmail.com	SOCIO		
2	Pierluigi Valentini	VLNPLG70L24H282T	3757223970	vlnplg24@gmail.com	SOCIO		
3	Emiliano Battazzi	BTTMLN84H16D773W	3491352301	e.battazzi@gmail.com	SOCIO		
4	Danila Gallotti	GLLDNL73P50L182N	3355955707	danilagallotti@hotmail.com	SOCIO		
5	Salvatore Ianni	NNISVT46M14C725H	3278770105	ernichiavone@gmail.com	SOCIO		
6	Maria Barbara Cavallo	CVLMBR73P57H501U	3478006740	barbviolet@gmail.com	SOCIO		
7	Francesca Ravignani	RVGFNC66P57H501H	3470937736	francirav@gmail.com	SOCIO		
8	Anna Maria Testi	TSTNMR54D42H501S	3394723402	testi@bce.uniroma1.it	SOCIO		
9	Maria Luisa Moleti	MLTMLS55D46H501L	3384714201	moleti55@libero.it	SOCIO		
10	Antonia Stelitano	STLNTN73C56H501K	3497784375	papallina@alice.it	SOCIO		
11	Paola Berardelli	BRRPLA51848D086E	3391748013	paola.berardelli8@gmail.com	SOCIO		X
12	Anita Messina	MSSNTA51T53H501F	3388588323	alessandromarano@yahoo.it	SOCIO		X
13	Giulia Santilli	SNTGLI88H70H501Z	3338202486	giulia santilli@hotmail.com	SOCIO		
14	Pasquale Potenza	PTNPQL73A28G942W	3454149929	ppotenza@hotmail.com	SOCIO		X
15	Marius Asanache	SNCMRS76E27Z129L	3280833675	asa.marius@gmail.com	SOCIO		
16	Antonio Granese	GRNNTN61L01H501C	3381461662	antogranese@tiscali.it	SOCIO		
17	Clara Di Mario	DMRCLr87B41I838Z	3898855240	dimarioclara@gmail.com	SOCIO		
18	Pasquale Bronzo	BRNPQL66R14F839A	3398465753	pasquale.bronzo@uniroma1.it	SOCIO		X
19	Tommaso Lupo	LPUTMS67D09G838F	3289610266	tommasolupo@live.it	SOCIO		X
20	Sara Longo	LNGSRA72B68H501S	3288987349	longosara72@gmail.com	SOCIO		X
21	Antonia De Angelis	DNGNTN51S68C)£%J	3392309083	antonia.deangelis@tiscali.it	SOCIO		X
22	Pierluigi Girolami	GRLPLG59P19E472G	3356131208	pierluigi.girolami@gmail.com	SOCIO		
23	Paolo Frugiuele	FRGPLA78E30I874P	3384277257	paolo.frugiuele@notariato.it	SOCIO		X
24	Paola Spanò	SPNPLA64B47H501W	3356154125	fam.medici@mac.com	SOCIO		
25	Fiorella Sistopaoli	SSTFLL64T51L437M	3470657241	fiorella.sistopaoli@gmail.com	SOCIO		X
26	Santina Bernabale	BRNSTN85S58H501G	3806556483	santina.bernabale85@gmail.com	SOCIO		X
27	Finocchi Silvià	FNCSLV79N48H534Q	3397648992	silviafinocchi@libero.it	SOCIO		
28	Bruno Fernando Scafone	SCFBNF43M08E328E	3335707067	ascafone@libero.it	SOCIO		X
29	Maria Grazia Toniolo	TNTMGR46R57I726G	3474633427	mariagrazia.toniolo@gmail.com	SOCIO		
30	Antonia Piccinno	PCCNTN49S69L049O	3487954556	antoniadefonseca@gmail.com	SOCIO		X
31	Elisabetta Ferranti	FRRLBT69E68H501Q	3388138681	elisabetta.ferranti@yahoo.it	SOCIO		X
32	Francesco Cicolani	CCCFNC00R23H501E	3341115546	cicolanifrancesco@yahoo.com	SOCIO		X
33	Selene Damaggio	DMGSLN60B58H501Y	3356466699	S.DAMAGGIO@ISIEX.COM	SOCIO		
34	Ermanno Maria Bacchetta	BCCRNN52T13L219C	3388430015	embacchetta@gmail.com	SOCIO		
35	Delia Chiara	CHRDLE68H46D643P	3388521748	delia.chiara@giustizia.it	SOCIO		

NOTAIO IN ROMA * BUZZI FRANCESCA

ALL. A
al REP. N. 3408/2986

ALL. B
al REP. N. 3408/2986

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
ROBIN HOOD ROMA - ODV

Titolo I
Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata "ROBIN HOOD ROMA - ODV ", di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della provincia di Roma ed in ambito nazionale.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

1. Tenuto conto che l'Associazione è stata iscritta dal 2004 nel Registro del Volontariato della Regione Lazio e risulta trasmigrata nella sezione O.D.V. del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" ovvero l'indicazione di "organizzazione di volontariato" possono essere già utilizzati nella denominazione sociale.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

3. Essa opera nei seguenti settori tra quelli elencati all'art. 5 del Codice del terzo Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
d) formazione universitaria e post-universitaria;
e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

4. Al fine del perseguimento delle attività di interesse generale di cui al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- Supportare, anche economicamente, i pazienti con malattie ematologiche rare seguiti in Ematologia, Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione, Sapienza Università di Roma, AOU Policlinico Umberto I, in base al principio "che nessun paziente abbia di meno";
- Favorire e promuovere attività di supporto (arteterapia, wellness, etc) non farmacologico per i pazienti con malattie ematologiche
- Favorire e promuovere la diffusione della conoscenza delle patologie rare di interesse ematologico;
- Favorire la ricerca nel campo delle malattie ematologiche rare;
- Promuovere studi e ricerche sulle patologie rare di interesse ematologico;
- Stimolare e promuovere i rapporti tra il personale medico, infermieristico, le famiglie e gli altri operatori del settore;
- Incoraggiare i rapporti di collaborazione tra centri, adulti e pediatrici, nazionali e internazionali, nonché organizzazioni ed enti che perseguono scopi analoghi;
- Provvedere direttamente e/o indirettamente al reperimento di fondi, mezzi e beni materiali, mediante versamenti degli associati, donazioni, lasciti testamentari, 5 per 1000, e altre forme lecite di finanziamento;
- Supportare economicamente le necessità diagnostiche e/o terapeutiche di pazienti in difficoltà economiche;
- Supportare infermieri, medici per convegni e/o riunioni e/o corsi di aggiornamento e di formazione sulle patologie di cui sono affetti i pazienti seguiti;
- Finanziare premi di laurea e di specializzazione su argomenti riguardanti le malattie rare ematologiche o di interesse ematologico destinato a studenti e specializzandi dell'Ematologia, Università Sapienza di Roma;
- Assicurare un supporto psicologico e ricreativo a tutti i pazienti, soprattutto bambini, sia all'interno della struttura in armonia con le iniziative di altre associazioni, sia all'esterno;
- Favorire le attività formative pre-laurea e post-laurea, attraverso un supporto che prevede anche la figura di psicologi.
- Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

5. L'Associazione può svolgere altresì, ai sensi dell' art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

6. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II
Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. I soci si dividono in "soci fondatori" e "soci ordinari". Tutti i soci sono tenuti al pagamento delle quote associative.

3. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. I minori possono diventare soci dell'Associazione su richiesta di chi esercita la patria potestà. Il genitore che rappresenta il figlio minore può partecipare all'assemblea con diritto di voto e di intervento, nonché esercitare il diritto di voto per il figlio minore.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
   a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
   b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
   c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo, anche in formato elettronico.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro dei soci, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:
   a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
   b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
   c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
   a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta, cartacea o elettronica, al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
   b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
   a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
   b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
   c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata, PEC, o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III
Norme sul volontariato

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV
Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
   a) l'Assemblea dei soci;
   b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
   c) il Presidente;
   d) il Comitato Scientifico;
   e) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

f) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. La delega può essere inoltrata anche in modalità telematica o con strumenti informatici. Sono ammesse un massimo di tre deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
   Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
   a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
   b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
   c) approvare, nelle ipotesi di cui all'art. 14 del C.T.S. , l'eventuale bilancio sociale predisposto dal Consiglio Direttivo;
   d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
   e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
   f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
   g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
   h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
   i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
   j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
   k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
   a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
   b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto, oltre a quelli delle deleghe ricevute.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno metà dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si può procede mediante il voto a scrutinio segreto, secondo quanto previsto dall'art. 5 dello statuto.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, cartaceo o telematico, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. E' ammessa una delega per ogni consigliere.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) nominare il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;

e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;[i]

m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri, o a un socio, o a un volontario il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3.Il Vicepresidente fa le veci del Presidente tutte le volte cui venga richiesto ai sensi del presente Statuto e svolge le mansioni ad esso delegate dal Presidente

4. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali, redige e cura i verbali assembleari e del Consiglio Direttivo e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

5. Il Tesoriere cura, insieme al Presidente, la gestione amministrativa dell'associazione, predispone e redige gli eventuali budget preventivi ed i rendiconti annuali da sottoporre al Consiglio Direttivo, svolge le attività di coordinamento con i consulenti fiscali dell'associazione.

Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio

Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.[ii] Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo non decade, i Consiglieri rimasti in carica, o il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22 – Comitato scientifico

1.Il Comitato scientifico si esprime con parere necessario, ma non vincolante, sulle attività e iniziative di carattere scientifico o di ricerca proposte all'Assemblea o al Consiglio Direttivo.

2. Il Comitato scientifico è composto da un numero variabile da 3 a 7 membri aventi titoli e/o competenze specifiche nel campo della cura delle malattie ematologiche e/o pediatriche. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. I membri del Comitato sono eletti dall'Assemblea, anche tra i membri dell'Associazione. Svolgono la loro opera a titolo gratuito. Sono tenuti a fornire un indirizzo e-mail e un numero di cellulare al quale essere reperibili.

4. Il Presidente convoca il Comitato in occasione dell'Assemblea o delle riunioni del Consiglio Direttivo quando all'ordine del giorno vi sono argomenti che necessitano di un parere scientifico. Il Presidente ha comunque la facoltà di convocare il Comitato quando lo ritenga opportuno, con almeno 5 giorni di preavviso.

5. I pareri del Comitato vengono deliberati a maggioranza e possono essere espressi anche oralmente – da un commissario appositamente delegato - nel corso dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo in cui viene esaminata la proposta oggetto della delibazione. Il parere del Comitato va menzionato nel verbale, con indicazione degli eventuali componenti dissenzienti.

6.Il Comitato, in caso di particolare complessità della proposta sottoposta a valutazione o nei casi in cui lo ritenga opportuno, può esprimersi con apposita relazione scritta da trasmettere all'Assemblea o al Consiglio Direttivo.

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 1 (uno) a un massimo di 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica tre (tre) anni ed è rieleggibile.

3. Ese collegiale, nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 1 (uno) a 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture, in formato cartaceo e/o elettronico:
   a) il libro degli associati;
   b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
   c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI
Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
   a) quote associative;
   b) contributi pubblici e privati;
   c) donazioni e lasciti testamentari;
   d) rendite patrimoniali;
   e) attività di raccolta fondi;
   f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
   g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
   h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art.30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII
Disposizioni finali

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



ALL. C
al REP. N. 3408/2986

INTESA SANPAOLO

Spett.le
ASSOCIAZIONE ROBIN HOOD ROMA ONLUS
Via BENEVENTO 27
00161 ROMA

Oggetto: Giacenza media

La giacenza media relativa al cc 55000/1000/197431

intestato a ASSOCIAZIONE ROBIN HOOD ROMA ONLUS per l'anno 2023 è stata pari a :

€ 27.095,19

La presente si rilascia per gli usi consentiti dalla legge e declinando ogni responsabilità.

Roma, 18/03/2024

INTESA SANPAOLO
Filiale T.S. Roma

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino. Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano. Capitale Sociale Euro 10.084.445.147,92. Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158. Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015). N. Iscr. Albo Banche 5361. Codice ABI 3069.2. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Copia su supporto informatico al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art.22 del D.Lgs n.235 del 30 dicembre 2010 in vigore dal 25 gennaio 2011.